




**COMUNE DI GAIRO**

*Provincia d'Ogliastra*

---

**REGOLAMENTO PER UTILIZZO DELLE  
STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI**

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 80 DEL 19.11.2008



# REGOLAMENTO PER UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI

ART. 1 PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ.

ART. 2 MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI.

ART. 3 ELENCO DEGLI IMPIANTI.

ART. 4 USO DEGLI IMPIANTI.

ART. 5 APERTURA, ORARIO DI FUNZIONAMENTO E UTENZA DEGLI IMPIANTI.

ART. 6 DURATA DELLA CONCESSIONE. DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI.  
DEPOSITO CAUZIONALE.

ART. 7 ISTANZA DI ACCESSO ALL'USO DEGLI IMPIANTI.

ART. 8 ALTRE FORME DI GESTIONE.

ART. 9 OBBLIGHI DEL COMUNE.

ART. 10 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEGLI UTENTI.

ART. 11 PUBBLICITÀ COMMERCIALE.

ART. 12 CONTROLLO E VERIFICHE DELL'USO DEGLI IMPIANTI.

ART. 13 PENALITÀ, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL'USO.

ART. 14 DISPONIBILITÀ DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL COMUNE.

ART. 15 NORME DI RINVIO.

### **ART. 1 PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ.**

1. Il Comune di Gairo con il presente Regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.
2. La gestione degli impianti sportivi non persegue finalità di lucro. Deve essere finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

### **ART. 2 MODALITÀ E GESTIONE DEGLI IMPIANTI.**

1. Gli impianti sportivi comunali sono gestiti direttamente dal Comune, tramite l'Assessorato ai servizi per il cittadino e l'Ufficio Tecnico Comunale, o dalle Società Sportive locali che ne faranno richiesta e si impegneranno a rispettare in toto le norme del presente Regolamento.

### **ART. 3 ELENCO DEGLI IMPIANTI.**

Gli impianti sportivi siti nel territorio del Comune di Gairo e oggetto del presente regolamento di gestione sono i seguenti:

- impianti sportivi comunali Gairo, SS. 198, composti da:
  - campo da calcio a 11 in erba sintetica con annesse tribune coperte
  - campo da calcetto
  - campo da tennis
- impianti sportivi comunali Gairo Taquisara, SS. 198, composti da:
  - campo da calcio a 11 in terra battuta
  - campo da calcetto con annesse tribune
  - campo da tennis
- Palestra comunale adiacente all'edificio scolastico, via della libertà
- Campo da calcetto in erba sintetica, via Trento.

### **ART. 4 USO E IMPIANTI**

1. Gli impianti sportivi sono destinati prioritariamente a società sportive e associazioni affiliate alle varie federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva riconosciute da CONI che partecipano a vari campionati.
2. La palestra comunale, durante l'orario scolastico, è ad uso esclusivo dell'Istituto comprensivo di Gairo.
3. Subordinatamente alle attività di iniziativa sportiva, senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti possono essere concessi in uso temporaneo, anche ai cittadini o gruppi di cittadini per attività ludico-sportive, nonché per manifestazioni e rappresentazioni extra sportive, esclusi i campi in erba sintetica, come attività culturali.

religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi, seminari nel rispetto di ogni prescrizione di legge; è necessario comunque richiedere, per tutte le attività, la preventiva autorizzazione all'U.T.C. e/o all'Assessorato ai servizi per il cittadino.

4. La concessione degli impianti è di competenza della G.M. sentita la Commissione dello Sport, sentito il parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

#### **ART. 5 APERTURA, ORARIO DI FUNZIONAMENTO E UTENZA DEGLI IMPIANTI**

1. L'uso degli impianti, ad eccezione della palestra comunale, è consentita a tutte le società o i singoli cittadini, durante l'intera giornata, e, solo per gli impianti dotati di impianto di illuminazione, anche nelle ore notturne e comunque non oltre le ore 23.00.
2. L'uso della palestra è concesso alle società o ai singoli cittadini, solo nelle ore che esulano dal normale orario scolastico ed avverrà durante tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 alle ore 22.30, il sabato dalle 14.30 alle 22.30 e nei giorni festivi per l'intera giornata.
3. Le società o i cittadini utenti devono rispettare l'orario loro assegnato. Non possono presentarsi sull'area delle attività prima dell'ora di inizio e devono abbandonare la stessa entro l'ora finale loro assegnata.
4. La Commissione comunale allo sport dovrà redigere entro il mese di ottobre di ogni anno un Piano di utilizzo delle Strutture sportive a seguito della presentazione delle richieste.
5. Al fine di redigere il piano la Commissione stilerà una graduatoria di priorità per l'assegnazione della struttura eventualmente richiesta da più società negli stessi giorni e negli stessi orari. I criteri di priorità sono i seguenti:
  - a. Diffusione della disciplina (numero di iscritti e partecipanti alle attività)
  - b. Attività agonistica o amatoriale
  - c. Affiliazione al CONI o ad altre Federazioni o Enti di promozione sportiva
  - d. A carattere volontario o a fini di lucro.

#### **AR. 6 DURATA DELLA CONCESSIONE. DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI. DEPOSITO CAUZIONALE**

1. La concessione ha la durata variabile determinata dalla tipologia di attività e non può in nessun caso superare al durata di un anno. Al termine del suddetto anno qualsiasi concessione, eccetto per quanto indicato nel successivo comma 2 del presente articolo, si intende nulla.
2. La concessione della palestra all'Istituto comprensivo di Gairo per l'orario scolastico viene tacitamente rinnovato ogni anno, salvo diverse determinazioni della Commissione allo Sport o interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi nella palestra.
3. Per l'uso degli impianti sportivi gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa e al versamento di un deposito cauzionale, differenziati per tipo di impianto e fasce di utenza.
4. Le tariffe e il deposito cauzionale e relative modalità di versamento sono stabiliti con apposita deliberazione di Giunta comunale.
5. L'Istituto comprensivo di Gairo è esentato dal pagamento di qualsiasi tariffa o deposito cauzionale per l'utilizzazione della palestra comunale.

#### **ART. 7 ISTANZA DI ACCESSO ALL'USO DEGLI IMPIANTI**

1. Le società e le associazioni sportive, le federazioni, gli enti di promozione sportiva e i gruppi amatoriali che intendono utilizzare gli impianti sportivi comunali per attività continuative devono presentare apposita istanza annuale al comune entro il 30 di settembre di ciascun anno.
2. Nell'istanza devono essere espressamente indicati l'impianto richiesto, il periodo di utilizzo, la tipologia dell'attività sportiva, i giorni e gli orari settimanali.
3. Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di attività di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento, devono presentare apposita istanza al comune entro 20 giorni dallo svolgimento delle manifestazioni.
4. Nell'istanza devono essere indicati l'impianto richiesto, i contenuti della manifestazione, le finalità i giorni e le ore di utilizzo, l'eventuali attrezzature di allestimento e, se la manifestazione è aperta al pubblico, il prezzo del biglietto di ingresso, se previsto, ed ogni altro elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio della concessione d'uso.
5. Ottenuto il parere positivo della Commissione comunale allo sport, previa autorizzazione della G.M., il Responsabile stipulerà con i richiedenti concessionari una convenzione, la quale dovrà fare esplicito riferimento al presente regolamento.
6. In nessun caso gli impianti sportivi possono essere concessi in uso per lo svolgimento di feste siano esse di carattere pubblico o private.
7. E' fatto divieto assoluto da parte delle associazioni, società o enti che hanno in uso o in gestione gli impianti sportivi sub concedere o autorizzare altre associazioni, società o enti all'utilizzo degli stessi impianti. Pena la revoca della concessione di utilizzo.

#### **ART. 8 ALTRE FORME DI GESTIONE**

1. L'eventuale gestione degli impianti oltre nella forma prevista dall'articolo 2, può essere affidata a terzi.
2. La gestione affidata a terzi potrà comprendere uno o più impianti e le caratteristiche sia del soggetto gestore che della gestione stessa saranno definiti dalla G.M. sentita la Commissione allo sport.
3. Tutti gli altri compiti, obblighi, oneri e prerogative del gestore saranno contenuti e precisati con il provvedimento della gestione. Lo stesso provvedimento, altresì, dovrà stabilire espressamente la piena ed insindacabile facoltà del Comune di utilizzare ciascun impianto sportivo per lo svolgimento di attività e manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal comune stesso in collaborazione con altri enti Pubblici o soggetti privati.

#### **ART. 9 OBBLIGHI DEL COMUNE**

1. Al comune spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture sportive delle quali il comune è diretto responsabile. Per le strutture la cui gestione è stata affidata a terzi la manutenzione straordinaria è sempre a carico del comune, mentre la manutenzione ordinaria è a carico delle associazioni, società o enti concessionari dell'impianto.
2. Al comune spetta l'onere di vigilare per la completa attuazione del presente regolamento, per il mantenimento in stato di decoro degli impianti e la rimozione di ogni elemento pregiudizievole per l'incolumità fisica degli utenti che usufruiscono delle strutture.
3. Entro il mese di agosto di ogni anno dovrà essere redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa verifica degli impianti, un apposito verbale di stato dei luoghi, da allegare alle varie concessioni o autorizzazioni d'uso degli impianti.
4. Sono a carico del Comune le utenze ordinarie di luce, acqua e carburante per l'impianto di riscaldamento.

5. Limitatamente alla palestra comunale, è compito del comune la pulizia dei locali per l'utilizzo fuori dall'orario scolastico, di cui al comma 2 art. 5 del presente regolamento (durante il quale la pulizia è compito dell'Istituto comprensivo di Gairo titolare della concessione d'uso in orario scolastico). Tale onere comporterà un'integrazione al canone di concessione di cui al comma 3 art. 6 del presente regolamento.

#### **ART. 10 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEGLI UTENTI**

1. I concessionari assumono l'obbligo di utilizzare gli impianti comunali nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento, assumendosene il rischio e la responsabilità sia civile che penale per eventuali danni che potrebbero derivare alle persone e alle cose.
2. I concessionari degli impianti sportivi hanno l'obbligo di osservare scrupolosamente le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti con particolare riguardo a quelli in materia di pubblici spettacoli.
3. Ai concessionari spetta la manutenzione ordinaria, la pulizia dei locali, delle attrezzature e degli arredi dati loro in concessione, fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 6 dell'art. 9 del presente regolamento;
4. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto per il patrimonio e devono indossare indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata.
5. Il Comune ed il personale addetto alla custodia non rispondono in alcun modo, di eventuali ammanchi, di furti di cose lasciate arbitrariamente depositate e incustodite dagli utenti negli impianti.
6. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.
7. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedono l'installazione di attrezzature o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione Comunale, a loro cura e spese, alla fornitura e operazioni di montaggio o di smontaggio.
8. Gli utenti sono tenuti, a loro cura e spesa, a garantire la presenza di servizi e personale qualificato atto alla prevenzione di incendi, di pronto intervento e di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive.
9. Gli utenti sono tenuti inoltre, a loro cura e spese, al rispetto di qualsiasi altra disposizione presente nell'autorizzazione all'utilizzo rilasciata dagli uffici comunali competenti.
10. Le associazioni, le società e quant'altri autorizzati all'uso delle strutture sportive, dovranno stipulare apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone o cose, contro il rischio di furti di arredi e attrezzature sportive.
11. Il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti e l'assenza di polizza assicurativa di cui al presente articolo, comportano l'automatica decadenza dell'autorizzazione all'uso della struttura ed alla revoca unilaterale della convenzione, fermo restando ogni ulteriore azione di rivalsa dell'A.C. per il recupero delle somme dovute.
12. Costituisce altresì causa di decadenza dell'uso, un utilizzo della struttura per finalità diverse da quelle riportate in convenzione.
13. Compiti delle associazioni, società ed Enti di gestione, che ricevono dal Comune l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, sono i seguenti:
  - a. Custodire la proprietà affidatagli, impedendo manomissioni, danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi e arredi di qualsiasi specie presenti nella struttura al momento della presa in consegna.
  - b. Impedire l'accesso a coloro che non sono espressamente autorizzati dai concessionari medesimi.

- c. Presenziare in qualsiasi momento alle manifestazioni e, in genere, all'attività di utilizzo delle strutture allo scopo di impedire ogni sorta di danneggiamento e, nel caso, denunciare i responsabili
- d. Segnalare all'Ufficio comunale competente ogni fatto che interessi la buona conservazione delle strutture.
- e. Segnalare all'Ufficio comunale competente eventuali incendi verificatesi durante l'utilizzo dell'impianto, o eventuali manomissioni o danni arrecati da terzi alle strutture, alle attrezzature e arredi.

#### **ART. 11 PUBBLICITÀ COMMERCIALE**

1. E' consentita la pubblicità commerciale sia all'interno, sia negli spazi esterni degli impianti sportivi. Essa potrà essere fissa, mobile, sonora ed audiovisiva.
2. La disciplina per l'utilizzo degli spazi interni ed esterni degli impianti sportivi, a scopi pubblicitari, deve rispettare le normative vigenti e dovrà essere espressamente citata nelle autorizzazioni rilasciate dal comune previa richiesta scritta da parte degli utenti interessati.

#### **ART. 12 CONTROLLO E VERIFICHE DELL'USO DEGLI IMPIANTI**

Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

#### **ART.13 PENALITÀ, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE D'USO**

1. Le autorizzazioni potranno essere revocate, in ogni momento, dal Comune, tramite comunicazione del Responsabile, sentito eventualmente e se necessario, il parere della Commissione allo Sport:
  - a. Qualora le società o i suoi componenti pongano in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente violazione di legge o del presente regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze e/o prescrizioni dell'Autorità Comunale.
  - b. In caso di accertato non utilizzo dello spazio.
  - c. In caso di accertato utilizzo dell'impianto concesso per motivazioni diverse da quelle per cui ne è stato autorizzato l'utilizzo.
2. In caso di lievi e non ripetute inosservanze degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettate dal presente regolamento e di quanto prescritto con la relativa concessione d'uso, la G.M. sentita la Commissione allo Sport, e sentito il parere dell'Ufficio Tecnico, ha facoltà di applicare delle penali.
3. Le modalità, il tipo e la misura delle penali saranno determinati su proposta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico tenendo conto della gravità e del danno alle strutture, arredi o attrezzature date in concessione.

#### **ART. 14 DISPONIBILITÀ DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL COMUNE**

1. Il Comune ha facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente di tutti gli impianti, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, convegni e congressi, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici, nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico.

2. Nei casi di cui al comma 1, secondo l'esigenza, procede alla modifica, sospensione o revoca della concessione d'uso, senza pretesa alcuna da parte dell'utente, salvo diversi accordi stipulati al momento della concessione d'uso.

#### **ART. 15 NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, si applicano le norme delle leggi vigenti in materia.